

4.3 Distinzione degli illeciti amministrativi in funzione delle riduzioni delle sanzioni pecuniarie previste dalla procedura di collaborazione volontaria

Al perfezionamento della procedura consegue un articolato programma di riduzioni delle sanzioni pecuniarie, che investe in modo sostanzialmente diverso due categorie di violazioni:

- a) *violazioni degli obblighi del monitoraggio*, consumate dai soggetti richiamati dalle norme dell'art. 4, co. 1, D.L. 167/1990 che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione annuale in relazione alle attività finanziarie e patrimoniali ivi indicate;
- b) *violazioni di qualsiasi altro obbligo dichiarativo*. Sono le violazioni consumate:
 - dagli stessi soggetti *sub a)*, in relazione ai redditi di fonte estera derivati dalle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, nonché dei redditi ad esse comunque collegabili, del tutto indipendentemente dalla circostanza che tali attività siano state dichiarate o meno;
 - da ogni altro soggetto passivo delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto in relazione alla violazione di qualsiasi altro obbligo dichiarativo, di qualsiasi altro reddito, di fonte interna o di fonte estera o di qualsiasi altro maggiore imponibile.

La sola violazione esclusa dalla lettera b) è, in sintesi, quella degli obblighi dichiarativi del monitoraggio (ricognitivo-valutario), donde il corollario che quelle che vi sono comprese sono tutte le altre e possono essere state consumate da chiunque. Questa distinzione è fondamentale anche per tutt'altro genere di considerazioni: alle violazioni indicate alla lettera a) la procedura di collaborazione riserva un programma di riduzioni delle sanzioni articolato ed anche sostanzioso, mentre per le violazioni indicate alla lettera b) prevede inspiegabilmente una sola riduzione, di ammontare sostanzialmente modesto.